Agenzia Entrate

Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui redditi e sulle attività produttive

Ufficio Reddito d'impresa

Roma, 18 DIC. 2013

ALLEANZA DELLE
COOPERATIVE ITALIANE
C/O PAOLETTI GIULIANO
BORGO S. SPIRITO,78
00193 ROMA (RM)

Prot.

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954-20/2013
Associazione/Ordine ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE
Istanza presentata il 06/03/2013

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 461 della L n. 311 del 2004 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Alleanza delle Cooperative Italiane chiede di conoscere se l'esenzione dall'imposta sul reddito prevista per le società cooperative agricole dall'articolo 10 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 - così come modificato dall'articolo 1, comma 461 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - trovi applicazione, non solo per le variazioni in aumento previste nel testo unico delle imposte sui redditi, ma anche per quelle rinvenibili in altre disposizioni normative.

Di conseguenza, l'istante chiede di conoscere se la predetta esenzione dall'imposta sul

reddito trovi applicazione anche nei confronti delle "variazioni in aumento derivanti dall'indeducibilità dall'IRES dell'ICI e dell'IRAP".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che l'esenzione in esame "si applichi a tutte le variazioni in aumento del risultato civilistico, anche se derivanti dall'applicazione di disposizioni contenute in provvedimenti normativi diversi dal TUIR (come ad es. le variazioni derivanti dall'indeducibilità dell'ICI o dell'IRAP)".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 10 del DPR n. 601 del 1973 prevedeva, nella sua formulazione originaria, un'esenzione dall'imposta sul reddito dei "*redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché' mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci*".

Tale esenzione è stata, successivamente, limitata dall'articolo 1, comma 461 della legge n. 311 del 2004 in base al quale "*l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1*", ossia per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali.

In sostanza, l'esenzione del reddito imponibile, prevista dall'articolo 10 del DPR n. 601 del 1973, non si applica solo sulla quota pari al 20 per cento degli utili netti annuali, la quale deve essere in ogni caso assoggettata ad imposizione (cfr. circolare n. 34/E del

15 luglio 2005).

Le cooperative in esame, quindi, assoggettano ad imposizione il 20 per cento degli utili netti annuali, esentando le altre variazioni in aumento previste ai fini dell'imposta sul reddito.

Dal tenore letterale del citato comma 461, si evince come la norma si preoccupi di limitare la portata esentativa dell'articolo 10, assicurando la tassazione del 20 per cento degli utili netti annuali, senza prevedere ulteriori specifiche limitazioni sull'esenzione della restante parte del reddito imponibile. Appare ragionevole ritenere, quindi, che la predetta esenzione sulla restante parte spetti non solo per le variazioni in aumento derivanti dall'applicazione di norme del TUIR, ma anche per le altre variazioni previste ai fini IRES e rinvenibili in altre disposizioni normative.

Tale conclusione è coerente, peraltro, con il criterio già utilizzato dalla scrivente nella risoluzione n. 151/E del 15 dicembre 2004 a commento dell'articolo 13, comma 46, del decreto legge n. 269 del 2003, in base al quale, per i confidi, "*il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel (.) testo unico delle imposte sui redditi*".

In tale sede, infatti, non è stato possibile estendere l'agevolazione anche alle rettifiche in aumento previste da altre disposizioni - quali quelle relative all'indeducibilità dall'IRES dell'IRAP (prevista dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) e dell'ICI (stabilita dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) - considerato il preciso riferimento normativo contenuto nel citato articolo 13 al "testo unico delle imposte sui redditi".

L'assenza di una specifica limitazione dell'esenzione alle sole variazioni in aumento rinvenibili nel TUIR determina, in definitiva, la possibilità di applicare l'esenzione dall'imposta sul reddito, contenuta nell'articolo 10 del DPR n. 601 del 1973, in commento anche alle altre variazioni in aumento non rinvenibili all'interno del testo unico, quali quelle che derivano dall'indeducibilità dall'IRES dell'IRAP (stabilita

dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997) e dall'indeducibilità dall'IRES dell'ICI (prevista dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta